

bilancio e programmazione economica — 23.2.1.2. — Giubileo 2000 cap. 9412)

2000: — 40.000.

**45. 120.** Governo.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952 n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 56.** (ex 42. 2). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952 n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 57.** (ex 42. 33.) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.**

**45. 58.** (ex 42. 45). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Me-

nia, Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Losurdo, Mazzocchi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**45. 59.** (ex 42. 13). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

16. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

17. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

18. Agli oneri di cui ai commi 16 e 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**45. 60.** (ex 42. 34). Debiasio Calimani.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

**45. 61.** (ex Tab. A. 165). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

*All'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16. Al fine di ridurre il costo del lavoro, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, è ridotto di 0,6 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2000.

*Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, ridurre il totale, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le voci, dei seguenti importi:*

2000 : 2.000.000

2001 : 2.000.000

2002 . 2.000.000.

**45. 75.** (ex Tab. A. 307). Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Incentivi per le imprese).*

1. All'articolo 3, comma 6, lettera a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le parole: « pieno e ».

**45. 01.** (ex 42. 0. 4). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Equiparazione degli oneri previdenziali nel sistema nazionale d'istruzione).*

1. Ai fini di equiparare percentualmente gli oneri previdenziali a carico delle scuole non statali paritarie a quanto previsto per le scuole statali, a partire dal 1° gennaio 2000 la percentuale degli oneri contributivi a favore dell'Inps a carico del datore di lavoro è ridotta per tutti al 24,20 per cento della retribuzione lorda. Di conseguenza, la differenza fra la nuova misura percentuale ridotta e quella maggiore dovuta dalle scuole non statali paritarie è a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 89 miliardi per l'anno 2000, a lire 94 miliardi per l'anno 2001, a lire 97 miliardi a partire dall'anno 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**45. 02.** (ex 42. 0. 9). Voglino.

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Agevolazioni fiscali sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, dopo il n. 41-ter è aggiunto il seguente:

41-*quater*) pannolini, biberon, tettarella, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati.

**Seguono compensazioni n. 1 e 14 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 03.** (ex 42. 0. 10). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

« ART. 45-*bis*.

*(Detassazione del reddito di impresa reinvestito).*

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 30 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli successivi in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. L'esclusione, che non compete alle banche ed alle imprese di assicurazioni, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta.

2. Il beneficio fiscale e di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore della presente legge anche con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la ristrutturazione,

la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura ».

**Seguono compensazioni n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 e 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 04.** (ex 42. 0. 12). Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Molgora.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

« ART. 45-*bis*.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può sottoscrivere apposite polizze assicurative presso qualsiasi ente o istituto a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore, in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere alcuna prestazione ».

**Seguono compensazioni n. 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 05.** (ex 42. 0. 13). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

« Art. 45-*bis*.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il numero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per un periodo di al-

meno tre anni entro un limite massimo di lire 1.000 miliardi annui ».

**Seguono compensazioni n. 9 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**45. 06.** (ex 42. 0. 15). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:*

**ART. 45-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le parole: « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ».

2. Alla fine del comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 448 del 1998 aggiungere il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per un periodo di un anno ».

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 dell'articolo 45.

**45. 07.** (ex 42. 0. 16). Bastianoni.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

**ART. 45-bis.**

*(Misure per l'occupazione).*

1. Il credito di imposta previsto all'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è rideterminato dall'anno 2000 in lire 3.000.000 per ciascun nuovo dipendente, nei limiti di spesa ivi stabiliti.

**45. 08.** (ex 42. 0. 17). Testa.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

**« ART. 45-bis.**

1. Le disposizioni relative alla fornitura di lavoro temporaneo si applicano anche alle qualifiche di esiguo contenuto professionale e nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

2. Il comma 3 e la lettera a) del comma 4 delle legge 24 giugno 1997, n. 196, sono abrogati ».

**45. 09.** (ex 42. 0. 18). Marzano, Alessandro Rubino, Possa.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

**« ART. 45-bis.**

*(Riduzione degli oneri sociali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi previdenziali per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti sono ridotti di due punti percentuali per la quota a carico dei datori di lavoro e di un punto percentuale per la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano a tutti i datori di lavoro privati e a tutti i lavoratori dipendenti di tale settore ».

**Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia.**

**45. 010.** (ex 42. 0. 19). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

**ART. 45-bis**

*(Riduzione degli oneri sociali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi previdenziali per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti sono ridotti di un punto percentuale per la quota a carico dei datori

di lavoro e di un punto percentuale per la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano a tutti i datori di lavoro privati e a tutti i lavoratori dipendenti di tale settore.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia.**

**45. 011.** (ex 42. 0. 20). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 45-bis.**

All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) Nei casi di aumento delle attività connesse a richiesta del mercato;

2) Al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

*c-bis*) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

3) Il comma 3 è abrogato;

4) Al comma 4 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) nei settori e nei casi individuati dai contratti collettivi nazionali della categoria dell'impresa utilizzatrice;

5) Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

*8-bis.* Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura

di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori per ciascun anno solare.

**45. 012.** (ex 42. 0. 21). Armani, Bono, Paolone, Giancarlo Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

**ART. 45-bis.**

*(Incentivi per le imprese).*

1. All'articolo 3, comma 6, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sopprimere le parole: « pieno e ».

*Conseguentemente, all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti: articolo 4: Autonomia finanziaria, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 40.000;

2002: — 40.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Decreto Legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 35.000;

2001: — 35.000;

2002: — 35.000.

**45. 013.** (ex Tab. C. 13). Gasperoni, Cordoni, Delbono.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « 0,5 punti percentuali » con le seguenti: « un punto percentuale »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « di un punto percentuale », con le seguenti: « di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali »;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: « e gli assegni al nucleo familiare » con le seguenti: « , gli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ».

2. Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque

annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; » sono aggiunte le seguenti: « la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire 40.000.000 e il reddito , non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ».

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 7 per cento », a decorrere dal 1° gennaio 2001.

**45. 016.** (Ulteriore formulazione) La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 45.020

*Sostituire le parole:* pari ad un milione di lire annue *con le seguenti:* pari a cinquecentomila lire annue, *e le parole:* a 3 milioni di lire *con le seguenti:* ad un milione e cinquecentomila lire.

**0. 45. 020. 3.** Paolo Colombo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire le parole: un milione con le seguenti: un milionecinquecentomila lire.*

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali:*

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) *modificare gli importi come segue:*

2000: — 150.000;  
2001: — 150.000;  
2002: — 150.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Legge n. 448 del 1998 — articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 — incentivi alle imprese — cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000;  
2001: — 1.000;  
2002: — 1.000.

**0. 45. 020. 1.** Delfino Teresio, Tassone, Volontè, Grillo, Buttiglione.

*Sostituire le parole: tre milioni con le seguenti: quattro milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali:*

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) *modificare gli importi come segue:*

2000: — 350.000;  
2001: — 350.000;  
2002: — 350.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Legge n. 448 del 1998 — articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 — incentivi alle imprese — cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000;  
2001: — 1.000;  
2002: — 1.000.

**0. 45. 020. 2.** Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*Conseguentemente, al successivo comma 3 dopo le parole: di cui all'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

**0. 45. 020. 4.** Paolo Colombo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

ART. 45-bis.

*(Misure per l'occupazione).*

All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole da: « a decorrere dal periodo di imposta » fino a: « un milione di lire annue », con le seguenti: « un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ».

**45. 020.** Governo.

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

*All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le auto-*

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

*Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.*

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.*

*Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

#### **Compensazione n. 3**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

#### **Compensazione n. 1**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'arti-

colo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.*

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.*

#### **Compensazione n. 8**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 10**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 11**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire

850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

#### **Compensazione n. 2.**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 3.**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

#### **Compensazione n. 4.**

*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

#### **Compensazione n. 5.**

*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):*

*Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

*Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero degli affari esteri:*

*Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):*

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Ministero dei lavori pubblici:*

*Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):*

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

*Ministero del commercio con l'estero:*

*Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

#### **Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

#### **Compensazione n. 11**

*All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

#### **Compensazione n. 12**

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.*

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

#### **Compensazione n. 13**

*All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

#### **Compensazione n. 14**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

#### **Compensazione n. 15**

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.*

#### Compensazione n. 1

*Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.*

#### Compensazione n. 2

*All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

#### Compensazione n. 3

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

*Ministero dei lavori pubblici:*

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2000: - 250.000;

2001: - 250.000;

2002: - 250.000.

*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210):

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

*Ministero per i beni e le attività culturali:*

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 370.000;

2001: - 370.000;

2002: - 380.000.

*Ministero dell'ambiente:*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi